



COMUNE DI OLBIA

ORDINANZA N. 55 del 10/08/2026

OGGETTO: DIVIETI DI CONSUMO, VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE E DI BEVANDE CONTENUTE IN BOTTIGLIE DI VETRO, LATTINE ED IN CONTENITORI TETRA BRIK IN OCCASIONE DEL RED VALLEY FESTIVAL 2026.

IL SINDACO

PREMESSO che nei giorni 13/14/15 agosto 2026 in città, presso l'Olbia Arena, è in programma l'evento musicale Red Valley Festival 2026 con lo svolgimento di una serie di concerti dal vivo di numerosi artisti e gruppi musicali destinati a richiamare in città una grande presenza di spettatori;

CONSIDERATO che data la popolarità della manifestazione in questione:

- nell'area adiacente o limitrofa all'area concerti è previsto l'afflusso di un numero molto elevato di spettatori ed una rilevante concentrazione di persone, che potrebbero comportare l'insorgere di problematiche meritevoli della massima attenzione in termini di sicurezza;
- occorre garantire che la manifestazione si svolga serenamente contenendo eventuali fenomeni negativi connessi alla presenza di un alto numero di persone presenti nell'area e vie adiacenti all'area di svolgimento degli spettacoli;
- l'eccessivo consumo di bevande alcoliche ed il deposito incontrollato al suolo di bottiglie e di contenitori di vetro in prossimità dell'area dei concerti, possono rappresentare un potenziale pericolo per l'incolumità pubblica;

DATO ATTO che l'utilizzo di contenitori in vetro e lattine può potenzialmente provocare danni anche gravi a persone e cose, per il fatto che gli stessi contenitori, laddove abbandonati al suolo, potrebbero trasformarsi in fonti di pericolo soprattutto in situazioni di assembramento e di particolare eccitazione nonché di pregiudizio per il decoro delle aree pubbliche e private, rendendo inoltre difficoltose le operazioni di pulizia da parte del personale addetto;

RILEVATO inoltre che le bottiglie di vetro, di plastica, i contenitori tetra brik e le lattine, abbandonati lungo le strade e luoghi pubblici, contribuiscono a fornire una immagine negativa e degradante della città di Olbia;

PRESO ATTO che occorre rafforzare l'impianto normativo già esistente in materia, prevedendo quanto necessario per assicurare lo svolgimento in sicurezza dell'evento, e, pertanto, disporre di limitare nella zona esterna dell'area nella quale si svolgeranno i concerti il più possibile il consumo degli alcolici e dei superalcolici, il cui abuso, in questi contesti, può rappresentare un pericolo per la sicurezza pubblica, nonché prevedere, più in generale, il divieto di utilizzo di lattine e contenitori di vetro per le bevande;

PRESO ATTO che la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riconosce, quali limiti all'accesso alle attività di servizi ed al loro esercizio, i "motivi d'interesse generale", tra i



quali "l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, l'incolumità pubblica, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, il mantenimento dell'ordine sociale, la sicurezza stradale", riconoscendo alle autorità amministrative la facoltà di disporre restrizioni rese a tal fine necessarie, secondo i principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione;

RITENUTO pertanto necessario adottare le disposizioni più idonee ed efficaci per preservare l'incolumità pubblica, la sicurezza urbana ed il decoro cittadino durante lo svolgimento del Red Valley Festival 2026 in programma nei giorni 13/14/15 agosto 2026;

DATO ATTO che nello specifico, in occasione dello svolgimento del Red Valley Festival 2026, dalle ore 15.00 del giorno 13 agosto 2026 alle ore 05.00 del giorno 16 agosto 2026, nel raggio (in linea d'aria) di 500 metri all'esterno dell'area interessata dallo svolgimento dell'evento, per ragioni di tutela dell'incolumità pubblica è opportuno disporre:

- il divieto di consumo, di somministrazione e di vendita sia in forma fissa che ambulante di bevande alcoliche con gradazione superiore a 5°;
- il divieto di consumo, di somministrazione e di vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro, lattine ed in contenitori tetra brik anche a mezzo di distributori automatici; i pubblici esercizi ed i locali in cui si svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché i titolari di licenza ambulante, autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, dovranno somministrare bevande da asporto esclusivamente in bicchieri di carta o di materiale compostabile, evitando quanto più possibile l'utilizzo della plastica.

VISTI:

- l'articolo 50 comma 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267: "Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici";
- l'articolo 54 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267: "Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione";
- il Decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48 che definisce gli ambiti di intervento del Sindaco per contrastare situazioni in cui si possono verificare comportamenti atti a danneggiare il patrimonio pubblico e privato, ad impedire la fruibilità e a determinare lo scadimento della qualità urbana;



DATO ATTO che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto di Sassari ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione;

VISTI:

- la legge n. 48/2017 del 18 aprile 2017 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città”;
- la circolare del Ministro dell'Interno a firma del Capo di Gabinetto prot. n. 11001/1/110 (10) del 18 luglio 2018 afferente i “modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche” – linee guida per individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità;
- la Legge 241/1990 e successive modificazioni;
- il T.U.L.P.S.;
- lo Statuto del Comune di Olbia;

ORDINA

a tutela dell'incolumità pubblica, in occasione dello svolgimento del Red Valley Festival 2026, dalle ore 15.00 del giorno 13 agosto 2026 alle ore 05.00 del giorno 16 agosto 2026, **nel raggio (in linea d'aria) di 500 metri all'esterno dell'area interessata dallo svolgimento dell'evento:**

- il divieto di consumo, di somministrazione e di vendita sia in forma fissa che ambulante di bevande alcoliche con gradazione superiore a 5°;
- il divieto di consumo, di somministrazione e di vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro, lattine ed in contenitori tetra brik anche a mezzo di distributori automatici; i pubblici esercizi ed i locali in cui si svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché i titolari di licenza ambulante, autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, dovranno somministrare bevande da asporto esclusivamente in bicchieri di carta o di materiale compostabile, evitando quanto più possibile l'utilizzo della plastica.

AVVERTE CHE

Per le violazioni alle disposizioni di cui alla presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, come stabilito dall'art. 7 bis comma 1 bis del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

INOLTRE, DISPONE

Che la presente ordinanza venga:

- trasmessa alla Prefettura di Sassari, alla Polizia Locale del Comune di Olbia ed alle forze dell'ordine operanti nel territorio per gli adempimenti ed i controlli di competenza;
- pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune di Olbia;



- resa nota attraverso i mezzi di comunicazione e di stampa;
- pubblicata sul sito internet comunale;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Sardegna entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla stessa data.

Olbia, 10/08/2026

Il Sindaco
SETTIMO NIZZI
documento firmato digitalmente